

## CLIX.

1<sup>a</sup> TORNATA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1905

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

## INDICE.

## Disegni di legge (Presentazione):

Conversione in legge dei regi decreti 29 giugno 1905, nn. 344 e 360, che approvano le convenzioni per l'esercizio delle ferrovie Ascoli-San Benedetto del Tronto, Teramo-Giulianova, Foggia-Lucera, Foggia-Manfredonia, Zollino-Gallipoli, Roma-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciiglione e Varese-Porto Ceresio (FERRARIS CARLO). . . . .	Pag. 6030
Variazioni nel bilancio degli esteri (CARCANO). . . . .	6029
Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario: mutui fondiari (Seconda lettura) . . . . .	6027
CARCANO (ministro). . . . .	6029
LUZZATTI L. (presidente della Commissione) . . . . .	6027
	6030-35-36
MAJORANA G. (relatore). . . . .	6035
MALVEZZI . . . . .	6034
MATERI . . . . .	6034
PRESIDENTE . . . . .	6027-28-36
RAVA (ministro) . . . . .	6028-34-35

La seduta comincia alle ore 10.5.

**Seconda lettura del disegno di legge: provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto dei canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la seconda lettura del disegno di legge: Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto dei canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà.

Trattandosi di un argomento tanto interessante per il paese, e che non può perdersi a rivolgimenti politici (Si ride) sarebbe stato desiderabile che la Camera fosse più

numerosa. Ad ogni modo noi faremo il nostro dovere.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. La Camera deliberò di passare alla lettura di questo disegno di legge nella tornata del 26 febbraio. Ma, trattandosi di un disegno di legge molto complesso, so che la Commissione intende presentare alla Camera una proposta per limitare per ora la seconda lettura ad una sola parte di esso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Come ha notato il nostro Presidente, si tratta di una legge di grandissima importanza, e la Camera deserta è un indizio di somma fiducia verso il Governo e verso la Commissione. (Si ride).

Sostanzialmente, il disegno di legge che noi domandiamo di discutere a parte questa mattina in seconda lettura, col nome di « Provvedimenti per agevolare i mutui fondiari », comprende il titolo III del disegno di legge complessivo, dagli articoli 30 al 44. Esso è la riproduzione di una legge già in vigore a vantaggio dei crediti fondiari degli Istituti di emissione. Si tratta di estendere quegli stessi provvedimenti, per ragioni di equità dei tributi, perchè non si può trattare istituti somiglianti in modo diverso.

Domandiamo alla Camera di rinnovare quelle deliberazioni che ha già preso per gli istituti di credito fondiario degli Istituti di emissione.

Però la Commissione, nell'approvare unanime questo provvedimento, di discutere a parte il disegno di legge, d'accordo con i ministri, prega la Camera che si continui questo stesso metodo anche per tutto l'insieme dei provvedimenti fondiari. A tale fine si farebbe un disegno di legge numero 2 per la Trasformazione del debito ipotecario

in debito fondiario e per il riscatto dei canoni ed altri oneri reali; poi seguirebbe un disegno di legge numero 3, che prenderebbe il nome di: Provvedimenti per la formazione di piccole proprietà; poi verrebbe un disegno di legge numero 4, che prenderebbe il nome di: Disposizioni sulla pubblicità dei diritti immobiliari.

La separazione in quattro disegni di legge agevola l'esame e la discussione della Camera e del Senato, però la Commissione, d'accordo col Governo, prega vivamente la Camera di voler discutere tutti questi disegni di legge, perchè noi crediamo che si mancherebbe agli impegni presi solennemente verso il Paese, se l'esame del Parlamento si fermasse a questo primo disegno sui provvedimenti per agevolare i mutui fondiari. Vi sono oggi degli istituti, sorti nel nostro paese per spezzare il latifondo e formare la piccola proprietà, che stanno in attesa di questo disegno di legge, che li riguarda. L'importanza di riscattare l'enfiteusi ed altri canoni di questa natura, è inutile dirlo alla Camera; si impone. Ma ciò che per noi ancora più s'impone ed è un debito d'onore, sta nel dare al Mezzogiorno, che ha sete di credito fondiario sano, e non ha un istituto speciale per lui, (mentre tutte le altre parti d'Italia hanno istituti speciali che regolano il credito fondiario), il beneficio di una istituzione, che ha carattere italiano, perchè come la propongono il Governo e la Commissione riguarda tutte le parti del Regno ma particolarmente intende a porgere a quel paese un conforto, che chiese più volte e la cui deficienza è sentita da tutti.

Ora, se la Camera non esaminasse tutti questi progetti l'uno dietro l'altro, mancherebbe a un impegno solenne. Sarei lieto se il Governo ripetesse la raccomandazione fatta da me alla Camera, perchè toglierebbe il dubbio che vi siano dissidi tra noi, e ogni ombra delle divergenze del giugno scorso intorno a questa materia così sarebbe dileguata.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non posso che confermare le parole dell'onorevole presidente della Commissione. Il Governo, d'accordo con la Commissione, desidera che ora la prima parte di questo importante disegno di legge complessivo sia approvata, e ciò per ottenere parità di trattamento tra coloro che fecero mutui

con gli Istituti di credito fondiario in liquidazione, e coloro che fecero mutui con gli Istituti fondiari che sono in vita. Ma prende impegno di discutere successivamente (e prega la Camera di farlo) gli altri disegni di legge che mirano a creare un Istituto nuovo, a trasformare i debiti ipotecari sulla terra, ed a creare altri Istituti che sono tutti desiderati dall'economia italiana e specialmente, dalle provincie meridionali.

Non posso pertanto che confermare le parole del presidente della Commissione, perchè corrispondono alle intese che sono corse fra la Commissione stessa ed il Governo. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, si tratta di un procedimento che non è nuovo, perchè fu adottato già per la legge elettorale politica, dalla quale venne stralciata la parte riflettente lo scrutinio di lista, approvato poi con legge speciale, ed anche in altri casi; ma importa che la Camera prenda una deliberazione in proposito: perchè, secondo il regolamento, la procedura delle tre letture consiste, in primo luogo, nella discussione generale (che è stata fatta per tutti questi disegni di legge); in secondo luogo nella discussione degli articoli (seconda lettura), quali sono presentati dalla Commissione nominata dopo la prima lettura, la quale ha diritto di accettare o di modificare gli articoli di legge che le sono proposti. Ora la Commissione chiede che di questa legge, che fu discussa in prima lettura in tutte le sue parti, sia oggi esaminata la parte che costituisce il titolo terzo. E questo credo anch'io che sia un buon provvedimento: perchè, per ragioni organiche e razionali ed anche per l'interesse del paese, è meglio che preceda questa parte, senza però rinunciare, in alcuna maniera, agli altri titoli i quali verranno successivamente in discussione, costituendo separati disegni di legge che saranno approvati, come speriamo, sarà approvato questo, in terza lettura.

Così si rispetterà la forma; e quanto alla sostanza, si provvede a ciò che è necessario. (*Benissimo!*)

Mi associo alle parole dette dall'onorevole presidente della Commissione e dal Governo: perchè è assolutamente necessario ed utile che il paese tutto possa egualmente profittare dei benefici da lui accennati.

Aggiungo che, anche dove il credito fondiario è ben organizzato (e questo lo dico per quella esperienza che ho acquistata in un ufficio pubblico che ricopro, quello di vicepresidente della Cassa di risparmio di Mi-

lano), dico, incontra, così come oggi funziona, gravi difficoltà. Quindi è necessario, indispensabile che la Camera provveda. (*Approvazioni*).

Se non vi sono osservazioni in contrario, rimane dunque stabilito che si discuterà, in seconda lettura, il titolo terzo di questo disegno di legge, senza rinunciare alla discussione degli altri titoli del disegno medesimo. (*Approvazioni*).

(*Così è stabilito*).

### Presentazione di un disegno di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per una maggiore assegnazione nel bilancio del Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, portante una maggiore assegnazione nel bilancio del Ministero degli affari esteri.

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito agli onorevoli deputati, e deferito all'esame della Giunta del bilancio.

### Si riprende la discussione del disegno di legge per lo sgravio del debito ipotecario (mutui fondiari).

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame degli articoli.

L'articolo 19 del disegno di legge diventa dunque il primo.

#### Art. 1.

Alle disposizioni delle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (testo unico), 17 luglio 1890, n. 6955 e 4 giugno 1896, n. 183 sono recate le modificazioni contenute negli articoli seguenti:

#### CAPO I.

Agevolazioni tributarie e provvedimenti giuridici.

#### Art. 2.

Oltre le cartelle cogli interessi indicati negli articoli 4 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 e 37 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, gli Istituti di credito fondiario potranno emettere cartelle con l'interesse del 3.75, o del 3.25, o del 3 per cento al netto.

Metto dunque a partito questo articolo primo che comprende anche l'articolo secondo, rimanendo così approvati i primi due articoli.

(*Sono approvati*).

#### Art. 3.

(Art. 31 del disegno di legge).

Per i mutui stipulati e da stipularsi dagli Istituti di credito fondiario al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore, anche in trasformazione di mutui a saggio superiore, i debitori pagheranno dal 1° gennaio 1906 agli Istituti di credito fondiario, affinché questi ne soddisfacciano l'erario dello Stato, i seguenti tributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possano spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per la emissione e circolazione delle cartelle fondiari e per tutti indistintamente gli altri atti e formalità enunciati nell'articolo 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183:

a) per l'imposta di ricchezza mobile, un contributo di lire 10 ogni 100 d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a lire 10,000, o nuovi, o ridotti entro tale cifra al momento della trasformazione, e lire 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma;

b) a titolo di abbonamento per tasse come sopra, otto centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire, e dieci centesimi per gli altri.

Il secondo di questi contributi sarà riversato dagli istituti mutuanti ai competenti uffici del registro, e l'altro nelle tesorerie dello Stato, secondo l'articolo 22 della legge predetta.

Quando il mutuo, per l'ammortamento o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il contributo che rappresenta l'abbonamento alle tasse sarà successivamente ridotto alla metà ed applicato alla somma capitale ancora dovuta.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Desidero osservare che a questo articolo vi era un emendamento proposto dall'onorevole Sonnino; emendamento che si riferiva però al precedente testo, secondo il quale la disposizione riguardava soltanto i mutui futuri. Nel testo nuovo concordato tra Governo e

Commissione, il desiderio dell'onorevole Sonnino è stato soddisfatto, perchè la prima parte dell'articolo è modificata in modo da renderla applicabile non soltanto ai mutui futuri, ma anche ai mutui già stabiliti quando abbiano l'interesse non superiore al 3.75 per cento.

PRESIDENTE. Io appunto stavo per avvertire la Camera che c'era a questo articolo l'emendamento dell'onorevole Sonnino, che però, non essendo presente il proponente, si intendeva ritirato.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. L'onorevole Sonnino ha dichiarato alla Commissione che, presa notizia del nuovo articolo formulato d'accordo tra Commissione e Governo, rinunziava al suo emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene; allora metto a partito l'articolo terzo nella forma nella quale ne è stata data lettura

(È approvato).

#### Art. 4.

(Art. 32 del disegno di legge).

All'articolo 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183 è sostituito il seguente:

Il debitore ha facoltà di liberarsi anticipatamente in tutto od in parte del debito, soddisfacendo, però, l'Istituto e l'erario dei rispettivi compensi nella misura e nei limiti qui appresso indicati: l'Istituto, del diritto di commissione, per una volta sola, sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo; e l'erario del pagamento di un quarto delle restanti quote di contributo per l'abbonamento alle tasse sul capitale anticipatamente restituito. Il versamento dei suddetti compensi sarà fatto congiuntamente al rimborso anticipato del capitale. Per il capitale che rimanga ancora dovuto, continuerà l'obbligo del pagamento delle corrispondenti quote del detto contributo.

Saranno esenti dal contributo per l'abbonamento alle tasse le restituzioni anticipate parziali o totali di mutui, che originariamente non eccedevano le lire 10,000, anche quando si tratti di espropriazioni.

Nessun compenso è dovuto per quella parte del credito capitale, per la quale, esaurita l'espropriazione dei beni ipotecati, l'Istituto sia rimasto incapiente.

Parimenti non sarà pagato il quarto delle

restanti quote di contributo per l'abbonamento alle tasse, nel caso contemplato dall'articolo 20, e nel caso di restituzione anticipata di mutuo, operata mediante stipulazione di nuovo mutuo con lo stesso o con altri istituti, purchè in ambedue i casi la somma e la durata del mutuo che si stipula non siano inferiori al capitale ancora dovuto e agli anni che rimangono a decorrere; salvo solo, in riguardo alla somma, la diminuzione necessaria per raggiungere immediatamente il multiplo di cinquecento.

Se la stipulazione segue con lo stesso istituto, questo non percepirà alcun diritto di commissione, salvo solo centesimi 25, a titolo di rimborso di spese, per ogni cartella unitaria o multipla, emessa in corrispondenza della nuova stipulazione.

Se invece il mutuo è convertito in altro mutuo con altro istituto, resterà fermo il diritto di commissione indicato nel secondo comma del presente articolo.

(È approvato).

#### Art. 5.

(Art. 32 *bis* del disegno di legge)

I mutui fondiari, che saranno trasformati a tenore della presente legge, dovranno essere estinti in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dal giorno del contratto o dell'atto di trasformazione.

(È approvato).

#### Art. 6.

(Art. 32 *ter* del disegno di legge).

Ove si addivenga alla trasformazione dei mutui fondiari come agli articoli precedenti, la eventuale differenza tra il rimborso alla pari delle attuali cartelle e il prezzo di vendita delle nuove sarà a carico del mutuatario; ma, previi speciali accordi col mutuatario stesso, potrà essere anticipata dai Crediti fondiari.

Per siffatta anticipazione i Crediti fondiari sono autorizzati a disporre del fondo di riserva ordinario considerato dall'articolo 11 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

(È approvato).

#### Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

FERRARIS CARLO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Ca-

mera il disegno di legge: « Conversione in legge dei regi decreti 29 giugno 1905, nn. 344 e 360, che approvano le Convenzioni per l'esercizio delle ferrovie Ascoli-San Benedetto del Tronto, Teramo-Giulianova, Foggia-Lucera, Foggia-Manfredonia, Zollino-Gallipoli, Roma-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione, e Varese-Porto Ceresio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei regi decreti 29 giugno 1905, nn. 344 e 360, che approvano le Convenzioni per l'esercizio delle ferrovie Ascoli-San Benedetto del Tronto, Teramo-Giulianova, Foggia-Lucera, Foggia-Manfredonia, Zollino-Gallipoli, Roma-Viterbo e diramazione Capranica-Ronciglione e Varese-Porto Ceresio ».

### Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo ai mutui fondiari.

PRESIDENTE. Art. 7.

(Art. 32 *quater* del disegno di legge).

Non sarà di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui l'esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralità arretrate, interessi di mora, spese giudiziali ed altri accessori.

Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito, e della somma anticipata in conformità dell'articolo precedente, i crediti fondiari stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, dovranno essere osservate; e potranno anche richiedere un'ipoteca a maggior garanzia.

L'ipoteca a maggior garanzia, che verrà consentita dal mutuatario, dovrà avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria, od almeno un grado utile, a giudizio del credito fondiario.

(È approvato).

Art. 8.

(Art. 32 *quinquies* del disegno di legge)

L'ammontare del debito dipendente dalle semestralità arretrate, dagli interessi di mora, dalle spese giudiziali ed altri accessori, dalle somme che potranno essere anticipate in conformità dell'articolo 6, costituirà un capitale a parte, da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del

mutuo stesso, e con una ragione d'interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltre la relativa imposta di ricchezza mobile.

(È approvato).

Art. 9.

(Art. 32 *sexies* del disegno di legge).

Oltre quanto è disposto agli articoli 4 e 10, nessuna tassa sarà dovuta all'erario per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, pei relativi annotamenti ipotecari, per gli atti e per i contratti di sistemazione del debito, e per l'ipoteca a maggior garanzia di cui nell'art. 7.

(È approvato)

Art. 10.

(Art. 33 del disegno di legge).

Per i mutui non superiori a lire 20,000, sia che si tratti di nuovi mutui, sia che si tratti di quelli pei quali si vorrà profittare delle disposizioni degli articoli 4 e 20, si intenderanno compresi nell'abbonamento indicato nell'articolo 3, tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti, che, sopra diretta richiesta degli istituti di credito fondiario, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regolamento, rilasciati dai competenti uffici pubblici, e dai notai con lo scopo di istruire e documentare le domande di mutuo.

(È approvato).

Art. 11.

(Art. 34 del disegno di legge).

La facoltà di scrivere su carta da bollo da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'articolo 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183, è estesa a tutti gli atti di procedura, posti in essere dagli istituti di credito fondiario, o che seguano anche ad istanza delle parti in occasione di trasformazione di mutui o costituzione di mutui nuovi, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorchè riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti di immissione in possesso di stabili aggiudicati agli istituti creditorî, in seguito a subaste promesse sia dagli istituti stessi, sia da terzi.

(È approvato).

## Art. 12.

(Art. 35 del disegno di legge).

È prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito nell'articolo 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il beneficio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati, in dipendenza dei mutui stipulati fino al 31 dicembre 1895.

(È approvato).

## Art. 13.

(Art. 36 del disegno di legge).

Quando il mutuo sia esclusivamente destinato a migliorare i fondi rustici sui quali è costituita l'ipoteca a garanzia dell'istituto, il mutuatario pagherà per i primi cinque anni del prestito soltanto gli interessi, i due contributi erariali e il diritto di commissione. Il rimborso del capitale per l'ammortizzazione si farà nel restante periodo di tempo convenuto per la estinzione totale del mutuo.

Le condizioni e le modalità per la concessione di questi mutui saranno stabilite nel regolamento.

(È approvato).

## Art. 14.

(Art. 36 bis del disegno di legge).

Nel caso che il mutuo sia contratto per migliorare i fondi, è ammessa una speciale ipoteca da stipularsi dal mutuatario a favore del mutuante, limitatamente alle miglione che si raggiungeranno investendo il capitale mutuato.

La miglione dovrà essere nettamente distinguibile dal precedente stato colturale ed economico del fondo accertato con precedente perizia; ed in ogni caso non sarà attribuibile alla relativa ipoteca se non la differenza tra il valore del fondo in base al precedente stato colturale od economico, e lo stato raggiunto con la miglione medesima.

Non si fa luogo all'ipoteca per miglione, o si ha come non fatta, dove una novella coltura o una radicale trasformazione di coltura con aumento di reddito non sia introdotta, o, trattandosi di terreni fabbricabili, dove non siano costruiti novelli corpi redditizi o accrescenti il valore del fondo,

o anche novelli piani e parti dello stesso edificio.

Dove un'ipoteca per miglione manchi, nulla è innovato rispetto al diritto ipotecario vigente.

Le modalità saranno stabilite nel regolamento.

(È approvato).

## Art. 15.

(Art. 36 ter del disegno di legge).

I mutuatari, quando non vogliono liberare i beni sui quali si vuole costituire il mutuo fondiario dai canoni od altri oneri reali su essi gravanti, o non possano ottenere che il creditore consenta a postergarsi all'istituto, potranno con espressa dichiarazione autorizzare l'istituto mutuante a trattenersi il corrispondente capitale al cento per cinque, sul quale l'istituto pagherà i detti canoni od oneri annualmente alla loro scadenza. Quando i mutuatari presentino un contratto di affrancazione concordato con i creditori dei detti canoni od oneri essi avranno diritto a ripetere dall'istituto mutuante il capitale trattenuto come sopra, premessa l'esecuzione delle formalità necessarie per assicurare la liberazione del fondo dai canoni od altri oneri di cui si tratta.

(È approvato).

## Art. 16.

(Art. 36 quater del disegno di legge).

Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, gli istituti di credito fondiario potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartelle, in conformità delle disposizioni dell'articolo 38 capoversi 1° 3° e 5° della legge 17 luglio 1890, n. 6955, e del relativo regolamento.

La conversione potrà essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie a saggio inferiore permesso, inclusi i saggi di cui all'articolo 2.

La riduzione dell'interesse dei mutui corrispondenti dovrà essere operata entro un termine non maggiore di un anno dalla data della conversione.

L'avviso della deliberata conversione dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e in tutti i periodici per gli annunci legali, e dovrà essere ripetuto due volte alla distanza di dieci giorni.

Trascorso un mese dall'ultima pubblicazione, le cartelle in circolazione non potranno essere più presentate al rimborso, e l'inte-

resse si intenderà ridotto al saggio delle nuove cartelle.

Effettuandosi la conversione, saranno applicabili ai mutui tutte le disposizioni a favore dei debitori dei crediti fondiari contenute nella presente legge, inclusa la facoltà di prolungare i mutui, come all'articolo 5.

(È approvato).

## CAPO II.

### Collocamento e circolazione delle cartelle.

#### Art. 17.

(Art. 37 del disegno di legge).

Le Società, gli enti morali, le istituzioni di beneficenza e gli altri istituti, i quali per le leggi che li concernono, hanno l'obbligo di impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio, in tutto o in parte, avranno facoltà di farne l'impiego, sino ad un quarto rispettivamente del tutto o della parte, in cartelle emesse dagli istituti di credito fondiario, anche in liquidazione.

(È approvato).

#### Art. 18.

(Art. 38 del disegno di legge).

Le cartelle fondiarie possono essere accettate per cauzione dalle amministrazioni dello Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, dalle casse di risparmio, dai monti di pietà, per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente, se al momento in cui la cauzione è prestata il loro corso non è più basso.

(È approvato).

#### Art. 19.

(Art. 39 del disegno di legge).

Le quotazioni medie di borsa delle cartelle fondiarie di qualunque saggio d'interesse saranno fatte unicamente al prezzo *secco*, non compresi gli interessi in corso.

## CAPO III.

### Stipulazione e servizio dei mutui fondiari.

#### Art. 20.

(Art. 40 del disegno di legge).

Per le stipulazioni con cui si riduce l'interesse dei mutui in corso, mediante emissione di cartelle a saggio inferiore, le ipo-

teche già iscritte a garanzia dei mutui conservano, senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a garantire il capitale, gli interessi e gli accessori; insieme ai contributi di cui all'articolo 3, purchè il capitale residuale al giorno della stipulazione non sia aumentato.

La stipulazione si fa con atto unico, o messo l'atto condizionato, di cui nell'articolo 13 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

È in facoltà degli istituti di fare annotare le stipulazioni considerate nel presente articolo in margine alle iscrizioni ipotecarie rimaste ferme a garanzia dei mutui.

(È approvato).

#### Art. 21.

(Art. 41 del disegno di legge).

Sono ridotti alla metà gli onorari stabiliti dalle vigenti tariffe notarili per la stipulazione dei contratti di mutuo fondiario tanto per i nuovi mutui, quanto per quelli da trasformare.

(È approvato).

#### Art. 22.

(Art. 42 del disegno di legge).

Gli istituti di credito fondiario, per rendere agevole ai mutuatari il pagamento di tutte le spese di trattazione e stipulazione dei mutui, possono determinarle complessivamente in una quota annuale fissa a titolo di abbonamento non superiore a cinque centesimi ogni 100 lire di capitale mutuato, da aggiungersi alle semestralità, senza distinzione di entità del mutuo, durante un numero di anni sufficiente a coprire l'istituto delle dette spese.

Gli istituti, che adottano questo sistema, possono pretendere, all'atto della presentazione della domanda di mutuo, il deposito, salvo rimborso, della somma che si ritiene strettamente necessaria per le approvazioni preliminari del mutuo.

Nel caso di anticipata restituzione del mutuo, l'istituto ha diritto di ripetere, in unica soluzione, quella parte di abbonamento, di cui in questo articolo, che non avesse ancora conseguita.

Le spese per la trattazione e per la stipulazione dei mutui devono essere determinate in una tariffa, da approvarsi con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

MATERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATERI. Vorrei domandare al Governo e alla Commissione se non si potesse modificare questo secondo comma dell'articolo 22 perchè, francamente parlando, io non so comprendere come si debba ripetere e pretendere dai mutuatari, quando loro si vuol fare un'agevolazione, il deposito di tutte le somme che si ritengono strettamente necessarie per la stipulazione del contratto di mutuo, mentre col precedente comma si fa di tutte le spese una quota estinguibile in un certo periodo di tempo. Noto poi che questo deposito sarebbe per una somma che resta così un po' indeterminata.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ma è una agevolazione. Domando di parlare.

MATERI. Va bene; ma intanto questo deposito dovrebbe raggiungere un limite tale da non gravare soverchiamente i mutuatari. A me sembra che sarebbe opportuno eliminare addirittura questo secondo comma dell'articolo; e credo che faremo meglio la causa dei mutuatari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Darò subito una spiegazione al collega Materi.

PRESIDENTE. Ad ogni modo osservo subito che non si tratta di una proposta formulata a norma del regolamento.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il collega Materi comprende bene che il secondo comma dell'articolo 22 non riproduce il primo. In questo si parla di tutte le spese necessarie per fare il mutuo, e queste vengono diluite in un numero di anni sufficiente a risarcire l'istituto, perchè qui si può trattare anche di una somma cospicua. Ma nel secondo comma si tratta di un piccolo deposito fatto evidentemente per porre in condizione l'Istituto di rivalersi delle poche spese per perizie, esame legale dei documenti presentati, ecc., nel caso in cui il mutuo non possa essere poi stipulato.

Il deposito quindi è una specie di garanzia per risparmiare all'istituto il fastidio di dover recuperare le spese sostenute quando non si possa concludere l'operazione. Non si tratta dunque del deposito di tutta la spesa necessaria, ma del deposito per le piccole spese preliminari del mutuo. Dopo queste spiegazioni spero che l'onorevole Materi

non vorrà insistere, trattandosi di cosa per cui non varrebbe davvero la pena.

PRESIDENTE. Del resto è quello che praticamente avviene sempre in queste operazioni: per le piccole spese c'è un deposito in anticipazione, che non ha nulla a che fare colle spese considerate dal resto dell'articolo.

MATERI. Prendo atto e non insisto.

PRESIDENTE. Con queste semplici osservazioni rimane approvato l'articolo 22.

Art. 23.

È data facoltà ai delegati degli istituti di credito fondiario, che si presentano con certificato storico catastale riguardante determinati fondi, di fare ricerche sui registri catastali, e di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato.

(È approvato).

Art. 24.

Gli istituti di credito fondiario sono dispensati dalla formalità della registrazione delle quietanze delle rate semestrali pagate dai mutuatari.

(È approvato).

Art. 25.

Un regolamento da approvarsi con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze, stabilirà le norme per la esecuzione della presente legge.

MALVEZZI. Domando di parlare sull'articolo 25.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Questo articolo 25 dispone, onorevoli colleghi, per il regolamento in esecuzione della presente legge; per ciò credo utile pregare il Governo di affrettare per quanto sia possibile la pubblicazione del regolamento stesso.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

MALVEZZI. E poichè mi trovo a parlare, credo pur conveniente che qualcuno (io pur modestissimo fra tutti), ponga un vivo ringraziamento al Governo ed alla sapientissima Commissione per l'opera spiegata a favore di questa legge grandemente attesa, sommamente utile a tanti mutuatari, provvida per l'agricoltura ed anche per le classi lavoratrici dei campi.

Mi dolgo che la stampa italiana, la quale

si occupa spesso di troppo meschini pettegolezzi, abbia lasciato passare la discussione di questa legge senza opportuni commenti; e spero che riparerà ora all'omissione, illuminando la pubblica opinione e dando a chi spetta il merito di una utilissima, desideratissima riforma, che permetterà ad istituti fondiari, che sono onore dell'Italia e ammirati in tutta l'Europa, di esplicitare la loro provvida opera e la loro azione disinteressata a beneficio del paese. *(Bene!)*

Questa questione è superiore a qualsiasi divergenza politica. Epperò credo opportuno che il Parlamento in questa occasione importante esprima la sua viva soddisfazione ai ministri e alla dotta e zelante Commissione per un'opera dalla quale il paese sta per ritrarre sì grande beneficio. *(Approvazioni)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

MAJORANA GIUSEPPE, *relatore*. Onorevoli colleghi, non avendo potuto parlare per difendere il disegno di legge, che non è stato in nessun modo oggi accompagnato dai vostri pubblici commenti, ed è stato votato in tutti i suoi articoli pressochè senza discussione, non mi resta che, quantunque quelli privati siano stati e siano affatto favorevoli, ringraziare l'onorevole preopinante delle parole gentili, che ha detto all'indirizzo della Commissione. Questo io faccio a nome di tutti i miei colleghi e mio, con animo veramente grato e riconoscente. La Commissione, la quale ha cercato di fare del suo meglio per esaurire l'arduo compito, che in materia così importante e difficile le era affidato, è grata all'onorevole Malvezzi, delle cortesi parole pronunciate al suo indirizzo. Ed è grata altresì a tutti voi, onorevoli colleghi, nell'interesse della cosa pubblica, per l'accoglienza, che all'opera nostra, fondata su quella prima degli onorevoli proponenti di queste leggi sul Credito fondiario, avete fatta. *(Approvazioni)*.

Quanto alla raccomandazione circa il regolamento, non abbiamo che a ripetere quanto altra volta fu da noi stessi assunto a proposito delle leggi analoghe per i Crediti fondiari in liquidazione; vale a dire che desideriamo che al più presto le previste norme regolamentari siano emanate, a fine di disciplinare compiutamente quelle parti dei presenti provvedimenti, nelle quali esse possano occorrere.

Noi non abbiamo proposto un termine tassativo, come allora si fece stabilendo il termine di tre mesi; ma su questo punto

è da affidarsi alla solerzia del Governo, perchè i provvedimenti, che si prendono, possano andare al più presto in esecuzione in tutte le loro parti. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Per tranquillare l'onorevole Malvezzi gli dirò che il regolamento, se anche tardasse, (ciò che non avverrà) non ostacola i benefizi garantiti da questo disegno di legge perchè la Commissione d'accordo col Governo ha avuto cura di dichiarare che i debitori pagheranno dal 1° gennaio 1906 agli istituti di credito fondiario i mutui con le condizioni alleviate. *(Benissimo!)*

Il beneficio consentito ai debitori comincia a una data determinata dalla legge, che non potrebbe essere più vicina, quella del 1° gennaio; quindi i necessari ritardi del regolamento non potranno in nessuna guisa ritardare i benefici della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio l'onorevole Malvezzi delle parole gentili e mi associo al ringraziamento, che ha rivolto alla Commissione, che lavorò con tutte le forze per condurre innanzi un complesso di leggi così importanti. Ricordo al Parlamento che si tratta appunto di alleviare il peso, che grava sulla terra italiana, e quindi di sollevare le condizioni dell'agricoltura, dei proprietari e dei lavoratori, una triplice simpatica alleanza economica pel progresso agrario italiano.

Quanto al regolamento, prendo impegno, anche a nome dei miei colleghi di Governo, che ci adopereremo con ogni opera perchè venga presto.

Qui per fortuna non è scritto « sentiti gli istituti » come si diceva nelle due leggi, che abbiamo approvato in giugno, per le quali si dovette indugiare in quanto si attendeva la risposta di questi istituti. E non ci sono neppure le lunghe vacanze, a rendere meno spedita l'opera del Consiglio di Stato!

Certo dunque si farà ogni opera perchè il regolamento venga presto. Ma devo ripetere alla Camera quello che dissi altra volta: la Corte dei conti e il Consiglio di Stato fanno esami lunghissimi, così che qualche volta la buona volontà del ministro, come nel caso degli infortuni del Veneto e della Romagna, non basta a vincere gli indugi, che sono molto lunghi. Qui però non lo saranno certamente.

PRESIDENTE. Pongo a partito questo articolo 25

(È approvato).

Onorevoli colleghi, anch'io ho seguito con molto amore le vicende di questa legge, e spero di avere la fortuna di condurla in porto. Mi permetta dunque la Camera che esprima l'augurio (poichè la legge stessa è stata dichiarata urgente, e quindi il termine per la terza lettura è abbreviato e ridotto a quattro giorni) che domenica, o al più tardi lunedì, sia possibile approvarla in terza lettura. (*Segni di approvazione*).

Mi associo poi ai sensi di vivo compiacimento, che sono stati ora espressi dall'onorevole Malvezzi, dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro. E, ripeto, mi auguro che domenica o lunedì questa legge possa essere definitivamente approvata. (*Approvazioni*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. In questa mutua espansione di ringraziamenti e di compiacenze domanderei all'onorevole Presidente se non si potesse stabilire il giorno di sabato per la terza lettura,

PRESIDENTE. Non si può: non vi sarebbero i quattro giorni. Coi termini abbreviati si va a domenica.

LUZZATTI LUIGI, *presidente della Commissione*. Allora incoraggiamoci mutuamente nella speranza che domenica si possa approvare definitivamente questo disegno di legge.

La seduta termina alle 10.40.

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia*

---